



COMUNE DI OLLOLAI

PROVINCIA DI NUORO

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 2175 del 01/08/2013

ORDINANZA SINDACALE DI SEQUESTRO CAUTELATIVO

ORDINANZA N. 30 DEL 01/08/2013

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL n. 3 di Nuoro, in data 01/08/2013 Prot. n. 2174 con la quale veniva segnalato che l'allevamento sito in località Sa Padule agro del Comune di Ollolai con codice aziendale 056NU074 di proprietà del Sig. Ladu Efisio è stato formulato un sospetto focolaio di PSA in capi suini.

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954;

VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34,.

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988:,n. 218;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n.298 ;

VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;

VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;

VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n, 112;

VISTO il D.L. vo 1 Settembre 1998 n. 333

VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;

VISTO Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;

VISTA la Decisione 2003/218/CE del 27Marzo 2003;

VISTO il D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54 il D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55;

VISTO II D. L.vo 26 ottobre 2010, n. 200 relativo all'identificazione ed alia registrazione dei suini ;

RITENUTO necessaria adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

a) Il censimento, a cura del veterinario ufficiale, di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini già ammalati, morti o potenzialmente infetti; il censimento è aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta

infezione; i dati di tale censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;

b) tutti i suini dell'azienda devono essere trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;

c) il divieto di movimentazione animale in entrata ed in uscita dall'azienda;

d) il divieto di trasporto delle carcasse dei suini al di fuori dell'azienda;

e) il divieto di uscita dall'azienda di carni e di prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli o embrioni di

suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali o rifiuti che possono trasmettere la peste suina africana;

f) Il divieto del movimento di persone estranee in provenienza o a destinazione dell'azienda;

g) il divieto di ingresso di veicoli nell'azienda, salvo per immediate ed inderogabili necessita funzionali dell'azienda stessa;

h) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda devono essere posti in atto appropriati metodi di disinfezione; chiunque entri o esca dall'azienda deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina africana;

inoltre tutti i mezzi di trasporto devono essere accuratamente disinfettati prima di lasciare l'azienda;

i) deve essere effettuata una indagine epidemiologica dal veterinario ufficiale.

Il proprietario, i Vigili Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica della ASL, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO

F.to Marco Walter Columbu